

## **IL DIRIGENTE COMANDANTE**

**PREMESSO** che

- è pervenuta richiesta prot. n. 73429/2025 del 18/12/2025, inoltrata dal sig. Romano Gaetano, nato a Frattamaggiore (NA) il 30/03/1961, residente a Cardito (NA) alla via Nuovo Belvedere n. 140, in qualità di proprietario dell'immobile sito in p.zza Castello civ. 8, tendente ad ottenere modifiche alla viabilità ordinaria, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 del 08 gennaio 2026, mediante l'interdizione veicolare in vicolo 1^ Maiello, perimetro retrostante e pertinente allo stabile innanzi richiamato, al fine di movimentare mezzi di cantiere (cestello) per la sistemazione della fecale di detto fabbricato;

**VISTO** che la nota suindicata è stata estesa alla richiesta di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico comprendente tutta la carreggiata e marciapiedi antistante il perimetro del fabbricato suindicato, e che tale occupazione sarà utilizzata come area di cantiere per la sosta e movimentazione degli automezzi per le attività de quo;

**VISTA** l'autorizzazione n°02 del 04/12/2025 rilasciata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici;

**CONSIDERATO** il tratto di strada prospiciente al fabbricato è altamente trafficato e le operazioni da effettuare possono essere pregiudizievoli per la sicurezza pubblica e privata;

**VISTO** che i lavori de quo sono stati affidati alla società "Barra Mario" con sede in Frattamaggiore (Na) alla via Vergara n. 183, p.iva: 10747091212;

**VISTO** la nomina del responsabile della sicurezza del cantiere, sig. Barra Mario;

**RAVVISATO** pertanto, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, eseguire le opportune modifiche alla viabilità ordinaria;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cantieri;

**VISTO** il Decreto Interministeriale del 22.01.2019 con il quale vengono decretati, ai sensi dell'art. 161 - comma 2bis - del d.lgs. 81/08 s.m.i., i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

**VISTO** l'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** gli art. 5 c. 3, 6 e 7 del D.L. 30.04.92 n. 285 e succ. mod. e ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo C.d. S., emanato con D.P.R. n° 495 del 16.12.92;

per i motivi specificati in premessa,

## **ORDINA**

**il 08 gennaio 2026 dalle ore 08.00 alle ore 17.00:**

**E' FATTO** divieto di transito veicolare in vicolo 1^ Maiello, perimetro retrostante e pertinente allo stabile che ha accesso da p.zza Castello civ. 8, ad esclusione dei residenti, che avranno facoltà di accesso/uscita, nei tratti non interessati dai lavori.

Ulteriori e idonee modifiche alternative alla circolazione veicolare saranno valutate e predisposte secondo le opportune esigenze dal Comando di Polizia Locale.

## **DISPONE**

**E' FATTO OBBLIGO** al sig. Romano Gaetano, richiedente della presente ordinanza, al sig. Barra Mario titolare della ditta esecutrice dei lavori de quo e responsabile della sicurezza di cantiere, ed al quale viene notificata la presente ordinanza:

- di farsi carico, di dare adeguata pubblicità delle modifiche alla viabilità ordinaria impartite con la presente ordinanza, mediante l'affissione di con avvisi divieto di circolazione veicolare, e dell'installazione di apposita segnaletica stradale verticale di cantiere di riferimento.
- predisporre proprio idoneo personale (Movieri), munito di bracciolo e/o pettorina con segno identificativo, che si adopererà in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti in modo inequivocabile delle restrizione della viabilità ordinaria.
- installazione di segnaletica di inizio cantiere e preavviso circa l'interdizione veicolare, lungo la carreggiata delle strade in avvicinamento a vicolo 1^ Maiello.
- al termine dei lavori si adopererà al ripristino dello stato dei luoghi dei tratti di strada interessati.

La presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.afragola.na.it](http://www.comune.afragola.na.it) - area trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché trasmessa, al Signor Commissario Prefettizio del Comune di Afragola, al Signor

Dirigente Commissariato di Polizia di Stato Afragola, al Signor Comandante Gruppo Guardia di Finanza Frattamaggiore, al Signor Comandante della Stazione Carabinieri Afragola, al Signor Comandante della Polizia Locale di Afragola, al sig. Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, a Napoli 2Nord - postazione 118, al signor Ing. Nunzio Boccia del Settore LL.PP., al sig. Romano Gaetano e al sig. Barra Mario, ognuno per la propria competenza, sono incaricati della esecuzione e sorveglianza della presente ordinanza.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

A carico dei trasgressori dei disposti della presente ordinanza saranno contestate le violazioni di Legge.

Il responsabile del procedimento è il Maggiore dott. Antonio Amore della Polizia Locale.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE COMANDANTE  
( COLONNELLO dott. Antonio PIRICELLI )